



SENT. N. 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23966** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di I.G. (codice fiscale:

omissis) nato a *omissis* il *omissis* residente a

omissis, Via *omissis*, nella sua qualità di liquidatore della

SOCIETÀ *omissis* (*omissis*) SOCIETÀ

COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale/partita I.V.A.

omissis), ceduta il 23 aprile 2019 alla *omissis* SRL (codice fiscale:

omissis) e cancellata dal Registro delle Imprese in data 20 giugno 2023,

con decreto dirigenziale 29 marzo 2023.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024, con l'assistenza del

164del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe

Maria Mezzapesa, per il Pubblico Ministero e il Vice Procuratore Generale

	Consigliere Massimo Valero, come da verbale.	
	Nessuno costituito in giudizio.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il	
	convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiarare la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandolo al risarcimento per l’importo	
	complessivo di euro 33.649,59, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del	
	Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. In data 26 marzo 2015 la Società cooperativa omissis in	
	adesione ad apposito Programma regionale allora vigente a valere sulla L.R.	
	n. 23/2004 e ss.mm (rubricato come Allegato A – Legge regionale 13 ottobre	
	2004, n.23 - Programma Regionale degli Interventi art. 4 co. 1 e 2), inoltrava	
	la domanda per la richiesta del finanziamento a tasso agevolato per	
	investimenti produttivi (arredi strumentali, attrezzature, apparecchiature	
	informatiche e programmi applicativi) pari ad euro 164.425,02 debitamente	
	firmata dall’ Amministratore Unico e Rappresentante legale L.V.	
	- pag. 2 di 17 -	

	ora deceduto.	
	In particolare, la società chiedeva di accedere ad uno degli ambiti prioritari	
	previsti dal paragrafo 3 e 7 del Bando (incremento occupazionale) che	
	consentiva di ottenere il finanziamento agevolato nella misura del 70% con	
	fondi pubblici regionali a tasso zero anziché del 50%.	
	A sostegno della domanda di finanziamento, la stessa società faceva istanza di	
	accesso al Fondo di garanzia ex art. 5 della L.R. n. 23/2004, come disciplinato	
	dalla Determinazione Direttoriale n. 627 del 06 novembre 2006 per ottenere la	
	garanzia pubblica di valore nominale corrispondente all'80% del	
	finanziamento complessivo erogato.	
	3.2. In data 5 ottobre 2015, Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole	
	del Gruppo Tecnico di Valutazione, approvava il progetto presentato e	
	concedeva alla cooperativa un finanziamento agevolato pari ad euro	
	60.825,00, così suddiviso: 70% fondi regionali a tasso zero (euro 42.577,50) e	
	30% fondi bancari a tasso convenzionato (euro 18.247,50).	
	La restituzione del finanziamento era previsto che avvenisse con rate	
	trimestrali in 72 mesi di cui 12 mesi di preammortamento e veniva concessa	
	una garanzia gratuita di valore nominale pari ad euro 48.660,00,	
	corrispondente all'80% del finanziamento complessivo erogato.	
	In data 21 ottobre 2015, Finpiemonte S.p.a. erogava la quota di finanziamento	
	regionale pari ad euro 42.577,50 e, in data 26 ottobre 2015, la società	
	stipulava il contratto di mutuo chirografario con la Banca Sella.	
	3.3. Successivamente, in data 13 marzo 2017 (iscrizione 24 marzo 2017),	
	l'Assemblea dei soci deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione	
	della Cooperativa senza darne comunicazione a Finpiemonte S.p.A.,	
	- pag. 3 di 17 -	

	nominando liquidatore I.G., soggetto terzo già delegato	
	nella domanda di finanziamento ad intrattenere rapporti con Finpiemonte	
	S.p.A. per la gestione del finanziamento di cui trattasi e munito di tutti i più	
	ampi poteri e facoltà di legge, compresi quelli di effettuare transazioni e	
	compromessi e di vendere anche in blocco i beni sociali.	
	3.4. Si addiveniva, poi, alla scadenza dei termini per la realizzazione	
	dell'intervento il 21 ottobre 2017, ma la società, nella persona del liquidatore,	
	ometteva di presentare la prescritta rendicontazione delle spese entro il	
	successivo 21 novembre, ovvero nei termini prescritti al paragrafo 8	
	"Procedure" del Programma.	
	Pertanto, Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 18/19810 del 17 luglio 2018,	
	avviava il procedimento di revoca, sia del finanziamento agevolato, sia della	
	garanzia pubblica concessa gratuitamente, ritenendo che costituissero causa di	
	revoca totale dell'agevolazione concessa: la messa in scioglimento e	
	liquidazione della cooperativa con conseguente perdita dei requisiti di	
	ammissibilità del beneficiario; il mancato mantenimento degli investimenti	
	produttivi entro il periodo di stabilità dell'operazione previsto dal Programma;	
	la mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.	
	Dopo un tentativo non andato a buon fine, la comunicazione di avvio di	
	revoca, indirizzata a I.G., liquidatore della cooperativa,	
	veniva inviata all'indirizzo PEC della società, nonché successivamente a	
	mezzo raccomandata al medesimo I.G. che la ritirava il 17	
	dicembre 2018.	
	3.5. Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 19-02600 del 31 gennaio 2019,	
	disponeva la revoca totale delle agevolazioni concesse, ovvero della garanzia	
	- pag. 4 di 17 -	

	pubblica concessa gratuitamente e della quota regionale di finanziamento.	
	In detta nota, infatti: prendeva atto che la rendicontazione finale di spesa	
	unitamente alle richieste di moratoria e di sospensione del procedimento di	
	revoca era pervenuta tardivamente, ovvero il 23 novembre 2018; riteneva che	
	le controdeduzioni trasmesse non consentissero l'archiviazione del	
	procedimento di revoca perché non fornivano elementi in relazione alla	
	perdita dei requisiti di ammissibilità e al mancato mantenimento degli	
	investimenti produttivi; illustrava l'impossibilità di concedere una moratoria e	
	una sospensione del procedimento di revoca della concessione delle	
	agevolazioni sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento prevista	
	al 30 settembre 2021, in quanto gli elementi di irregolarità riscontrati rispetto	
	alle disposizioni contenute nel Bando non potevano essere sanati, permanendo	
	le ulteriori motivazioni che avevano determinato l'avvio del procedimento di	
	revoca (perdita dei requisiti di ammissibilità e mancato mantenimento degli	
	investimenti produttivi entro il periodo di stabilità dell'operazione previsto dal	
	Programma).	
	In ragione della predetta revoca, Finpiemonte S.p.A. richiedeva la	
	restituzione, nel termine di 60 giorni, ovvero nelle more della procedura di	
	liquidazione in corso a quella data, delle somme indebitamente fruito, per un	
	importo complessivo pari ad euro 33.649,59, di cui:	
	- euro 29.804,22 quale quota di finanziamento erogata con fondi regionali,	
	salvo ulteriori rate già rimborsate non ancora contabilizzate;	
	- euro 605,36 quali oneri di agevolazione, maturati sul finanziamento	
	pubblico regionale revocato, determinati secondo le disposizioni di cui all'art.	
	11 del Programma di riferimento, calcolati utilizzando il tasso di interesse	
	- pag. 5 di 17 -	

	legale vigente alla data di erogazione del finanziamento (21 ottobre 2015) per	
	il periodo intercorrente tra la data di valuta di erogazione e la data della	
	revoca (31 gennaio 2019);	
	- euro 3.240,01 quale commissione sulla garanzia ottenuta (entità dell'aiuto)	
	determinata secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato	
	1/1 alla determinazione n. 627 del 06 novembre 2006.	
	Finpiemonte S.p.A. segnalava inoltre che avrebbe proceduto alla denuncia per	
	danno erariale alla Procura della Corte dei conti ai sensi degli artt. 52 e	
	seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 Codice di giustizia contabile.	
	La comunicazione inviata, a mezzo PEC alla società beneficiaria è stata	
	consegnata in data 6 febbraio 2019 e in pari data veniva consegnata nella	
	casella di destinazione della Banca cofinanziatrice.	
	La comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a	
	I.G., liquidatore della cooperativa si perfezionava per	
	compiuta giacenza il 25 marzo 2019.	
	3.6. In data 23 aprile 2019, lo stesso liquidatore della società, con contratto di	
	compravendita atto n. repertorio: 200167 (notaio <i>omissis</i>)	
	trasferiva l'azienda al cessionario <i>omissis</i> S.r.l. tuttora in attività.	
	3.7. Con atto di costituzione in mora ex art.1219 c.c., nota prot. ATR 20-	
	36887 del 4 agosto 2020, Finpiemonte S.p.A., nel richiamare la	
	comunicazione di revoca inviata in data 31 gennaio 2019 prot. n. 19-02600,	
	intimava nuovamente alla Società Cooperativa di provvedere al pagamento	
	della somma complessiva di euro 33.649,59. Detta comunicazione si	
	perfezionava per compiuta giacenza il 15 ottobre 2020. I suddetti importi	
	costituenti il credito vantato da Finpiemonte S.p.A. nei confronti della società	
	- pag. 6 di 17 -	

	venivano confermati nella nota prot. n. MNFA/ve/23/37719 del 16 ottobre	
	2023 recante una relazione di aggiornamento.	
	3.8. La Società cooperativa <i>omissis</i> veniva cancellata dal Registro	
	delle Imprese con decreto 29 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del	
	Made in Italy (pubblicato in data 11 aprile 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n.	
	85) - scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art.	
	223 <i>septiesdecies</i> disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni	
	transitorie.	
	4. Espletata l'attività di indagine, la Procura contabile emetteva invito a	
	dedurre nei confronti dell'odierno convenuto con riferimento a un credito	
	residuo vantato dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte S.p.A. nei confronti	
	della suddetta società (ora cancellata), pari complessivamente ad euro	
	33.649,59, ritenendo le condotte descritte corrispondenti a una fattispecie di	
	responsabilità erariale e permanendo, in particolare, le motivazioni che	
	avrebbero determinato il procedimento di revoca della concessione delle	
	agevolazioni: perdita dei requisiti di ammissibilità e mancato mantenimento	
	degli investimenti produttivi entro il periodo di stabilità dell'operazione	
	previsto dal Programma.	
	L'odierno convenuto non depositava deduzioni difensive, né si avvaleva della	
	facoltà di essere sentito personalmente.	
	5. La Procura contabile, al termine dell'attività istruttoria, ritenendo	
	sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre, ha	
	proceduto con la citazione in giudizio dell'odierno convenuto, per l'esercizio	
	dell'azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo o, in	
	subordine, di colpa gravissima, per i motivi in punto di diritto contenuti	
	- pag. 7 di 17 -	

nell'atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati.

5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici.

5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di erogazione di fondi comunitari, l'antigiuridicità della condotta tenuta dal convenuto, che sarebbe consistita nello "sviamento" delle risorse pubbliche quale effetto dell'anticipata cessazione dell'attività e, quindi, nell'indebita percezione e nella mancata restituzione del finanziamento.

5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la condotta antigiuridica del medesimo e il danno erariale arrecato con la fruizione indebita del finanziamento.

5.4. L'importo complessivo del danno contestato sarebbe pari ad euro 33.649,59, di cui euro 29.804,22 a titolo di capitale, euro 605,36 a titolo di oneri ed euro 3.240,01 a titolo di commissione annua sulla garanzia, come da ultimo attestato da Finpiemonte S.p.A., con l'espressa avvertenza della Procura che l'ammontare complessivo del danno arrecato potrebbe subire variazioni, anche in aumento, in relazione all'emergere di ulteriori circostanze e che comunque lo stesso dovrebbe essere incrementato avendo riguardo alla rivalutazione, agli interessi e alle spese di giudizio.

5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via

	meramente subordinata, la colpa gravissima, atteso quanto emerso con	
	riferimento alla condotta e sopra riportato.	
	6. All’udienza dell’11 dicembre 2024, dopo la relazione del Magistrato	
	relatore, il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia	
	del convenuto, considerata la regolarità delle notificazioni. Nel merito, ha	
	ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già	
	rassegnate.	
	Nessuno presente per il convenuto.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, così	
	come riportato in epigrafe nell’atto di citazione, che non risulta costituito	
	nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di	
	fissazione dell’udienza.	
	2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere	
	accolta.	
	Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli	
	soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo	
	ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base	
	al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., <i>ex plurimis</i> ,	
	- pag. 9 di 17 -	

Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)”* (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Rispetto al caso di specie occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.

In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la

frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Nel caso di specie, appare dunque evidente l'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati con riguardo al convenuto, in quanto liquidatore e legale rappresentante della società, nonché già da prima soggetto delegato dalla stessa ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A. nella gestione del finanziamento.

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest'ultimo.

In particolare, il convenuto, da un lato ben conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del finanziamento, dall'altro con la sua condotta ha determinato, consapevolmente, con la cessazione dell'attività, sia la perdita dei requisiti di ammissibilità, che andavano mantenuti sino alla scadenza naturale del piano di ammortamento prevista per il 30 settembre 2021, sia il mancato mantenimento degli investimenti produttivi entro il

periodo di stabilità dell'operazione previsto dal Programma, ovvero tre anni dalla concessione e quindi fino al 5 ottobre 2018.

In particolare, in tal guisa il convenuto ha violato chiare disposizioni del bando che prevedeva: al paragrafo 9, " Cause di Revoca totale delle agevolazioni", che *"Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: "a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati) ...; al paragrafo 8, che " ... gli investimenti produttivi, dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione; al paragrafo 9, " Cause di Revoca totale delle agevolazioni", che "Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: "h. nei 3 anni successivi alla concessione delle agevolazioni gli investimenti produttivi, oggetto di finanziamento, non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario, [...], e; al paragrafo 8, che " ... gli investimenti produttivi, dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni e comunque non prima della rendicontazione approvata, pena la revoca dell'agevolazione".*

In sintesi, con le suddette violazioni delle previsioni del bando, l'impresa non ha assicurato il soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento. Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto

alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).

Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto*

dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta

Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d’industries de*

l’Indre C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, ha determinato il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

	In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità	
	della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da	
	ultimo, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un	
	inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.	
	Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il	
	requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze	
	pregiudizievoli per l’Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent.	
	n.128/2015).	
	Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta del convenuto si	
	sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni	
	previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il	
	consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute.	
	2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al	
	finanziamento mai restituito, per complessivi euro 33.649,59, di cui euro	
	29.804,22 a titolo di capitale, euro 605,36 a titolo di oneri ed euro 3.240,01 a	
	titolo di commissione annua sulla garanzia, come da ultimo attestato da	
	Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. MNFA/ve/23/37719 del 16 ottobre	
	2023.	
	3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa	
	causativa del danno contestato, per complessivi euro 33.649,59.	
	L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere	
	conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	- pag. 15 di 17 -	

	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia del convenuto e	
	definitivamente pronunciando, condanna I.G., nella sua	
	qualità di liquidatore della Società cooperativa <i>omissis</i> - in	
	liquidazione (codice fiscale/partita I.V.A. <i>omissis</i>), ceduta il 23 aprile	
	2019 alla <i>omissis</i> SRL (codice fiscale: 12018980016) e cancellata dal	
	Registro delle Imprese in data 20 giugno 2023, con decreto dirigenziale 29	
	marzo 2023, al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della	
	Regione Piemonte, di complessivi euro 33.649,59	
	(trentatrémilaseicentoquarantanove/59), comprensivi di rivalutazione	
	monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti	
	al saldo.	
	Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell’Erario, liquidate in euro 740,45 (settecentoquaranta/45).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere estensore	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 28/01/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 16 di 17 -	

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 28/01/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente